Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 21 dicembre 1951 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale„* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 293 DEL 21 DICEMBRE 1951:

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 ottobre 1951, n. **1352.**

Miglioramento degli assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato e della ex Cassa sovvenzioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tabella degli assegni vitalizi indiretti allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127, è sostituita da quella allegata alla presente legge per gli assegni indiretti aventi decorrenza non anteriore al 1° luglio 1949.

Art. 2.

Le misure degli assegni vitalizi a carico dei fondi della ex Cassa sovvenzioni, stabilite dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127, sono elevate, tanto per gli assegni già conferiti, quanto per quelli da conferire, agli importi appresso indicati:

lire 24.000 annue per gli impiegati;

lire 22.800 annue per la vedova con prole minorenne o con prole maggiorenne inabile a proficuo lavoro;

lire 19.200 annue per la vedova senza prole o con prole maggiorenne non inabile a proficuo lavoro, nonchè per gli orfani,

lire 16.800 annue per i genitori.

Gli importi stabiliti dal presente articolo hanno effetto dal 1° luglio 1949 per gli assegni vitalizi aventi decorrenza anteriore a tale data.

Art. 3.

L'assegno temporaneo di contingenza a favore dei titolari di assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato o della ex Cassa sovvenzioni, concesso con l'art. 1 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, e maggiorato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 947, e con il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127, è ulteriormente elevato, a decorrere dal 1° luglio 1949, a lire 24.000 annue per i titolari di assegni vitalizi diretti ed a lire 21.000 annue per i titolari di assegni vitalizi indiretti.

Art. 4.

A partire dal 1° luglio 1949 gli assegni vitalizi diretti e indiretti, liquidati o da liquidare, a carico dell'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato sono aumentati degli importi appresso indicati:

a) di lire 6000 annue, se hanno decorrenza anteriore al 1° novembre 1948;

b) di lire 3000 annue, se hanno decorrenza compresa tra il 1° novembre 1948 e il 30 giugno 1949, salvo che si tratti di assegni conferiti in base ai minimi risultanti

dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127, nel qual caso l'aumento è di lire 6000 annue.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — RUBINACCI — ZOLI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Tabella degli assegni vitalizi con decorrenza non anteriore al 1° luglio 1949 da corrispondersi alla vedova e agli altri superstiti degli iscritti all'Opera di previdenza.

Stipendio paga o retribuzione annua spettante all'iscritto alla data di cessazione dal servizio	Assegno alla vedova	Assegno agli orfani ai fratelli alle sorelle e genitori
Fino a . . . . . L. 200.000	24.000	21.000
Da L. 200.001 a » 225.000	27.000	24.000
» 225.001 a » 250.000	30.000	27.000
» 250.001 a » 275.000	33.000	30.000
» 275.001 a » 300.000	36.000	33.000
» 300.001 a » 325.000	39.000	36.000
» 325.001 a » 350.000	42.000	39.000
» 350.001 a » 375.000	45.000	42.000
» 375 001 a » 400.000	48.000	45.000
» 400 001 a » 425 000	51.000	48.000
» 425 001 a » 450 000	54.000	51.000
» 450 001 a » 475 000	57.000	54.000
» 475 001 a » 500.000	60.000	56.400
» 500.001 a » 525.000	63.000	58.800
» 525.001 a » 550.000	66.000	61.200
» 550.001 a » 575.000	69.000	63,600
» 575.001 a » 600.000	72.000	66.000
» 600.001 a » 625 000	75.000	68.400
» 625.001 a » 650.000	78.000	70.800
» 650.001 a » 675.000	81.000	73.200
» 675.001 a » 700.000	84.000	75.600
Oltre L. 700.000.	87.000	78.000

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RUBINACCI

LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1353.

Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a proseguire i lavori per la sistemazione dell'Adige-Garda e per la sistemazione generale del Tartaro-Canalbianco-Po di Levante.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a proseguire i lavori per la sistemazione dell'Adige-Garda e per la sistemazione generale del Tartaro-Canalbianco-Po di Levante, di cui al regio decreto-legge 1° dicembre 1938, n. 1810, convertito nella legge 30 gennaio 1939, n. 428, con i fondi annualmente iscritti in bilancio per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie, con i fondi di cui alla legge 12 luglio 1949, n. 460, nonchè con i fondi oggetto di eventuali altre assegnazioni speciali per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — ZOLI — VANONI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 20 novembre 1951, n. 1354.

Modificazioni agli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con la legge 22 marzo 1950, n. 144, concernente provvidenze a favore della piccola proprietà contadina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al quarto comma dell'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, alle parole « dal dirigente locale dell'U.P.S.E.A. » sono sostituite le seguenti: **« da un tecnico agricolo nominato dal prefetto ».**

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, concernente provvidenze a favore della piccola proprietà contadina, ratificato, con modificazioni, con la legge 22 marzo 1950, n. 144, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro, può rendere obbligatorio, per le Provincie ed i Comuni, di sottoporre a vendita quella parte dei loro fondi rustici di natura patrimoniale che risulti non coltivata od insufficientemente coltivata, in relazione alle qualità dei fondi stessi ed ai metodi di coltivazione ordinari della località, ed appaia suscettibile, con un migliore ordinamento, di conveniente e notevole incremento produttivo ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 novembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI — VANONI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 7 dicembre 1951, n. **1355**.

Norma interpretativa autentica del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, articolo 3 comma a), e articolo 7, che soppresse il ruolo degli ufficiali del Servizio tecnico del genio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'art. 7 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, è integrato come segue:

« Per gli ufficiali del soppresso Servizio tecnico del genio si applicano i limiti di età stabiliti dalla tabella n. 1 annessa alla legge 9 maggio 1940, n. 369 sullo stato degli ufficiali ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 dicembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1951, n. **1356**.

Norme in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani e di vincolo alberghiero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani e di vincolo alberghiero, in conseguenza della scadenza al 31 dicembre 1951 di termini relativi alla materia stessa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

La proroga dei contratti di locazione e di sublocazione disposta nell'art. 1 della legge 23 maggio 1950, n. 253, è protratta sino alla data di entrata in vigore della nuova legge contenente norme in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani.

La data del 31 dicembre 1951 preveduta nel secondo comma dell'art. 2 della suddetta legge è sostituita dalla data indicata nel comma precedente.

La proroga si applica ai rapporti dipendenti da assegnazioni del cessato commissariato governativo degli alloggi anche se successive al 1° marzo 1947.

La sospensione dell'efficacia delle clausole di divieto di subaffitto, disposta dall'art. 24 della legge 23 maggio 1950, n. 253, è ulteriormente prorogata fino alla data indicata nel primo comma.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1952 i canoni delle locazioni di immobili adibiti ad uso di abitazione o all'esercizio di attività artigiane o professionali, prorogate in virtù del presente decreto, sono aumentati nella misura del 25 per cento, computato sull'ammontare del canone corrisposto prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

La misura dell'aumento può essere elevata al 50 per cento per le abitazioni di lusso. Sono considerate abitazioni di lusso, ai soli effetti del presente decreto, quelle contemplate nel decreto Ministeriale 7 gennaio 1950, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 1950, e relativo alla determinazione delle caratteristiche delle abitazioni di lusso ai sensi dell'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408), ai numeri 1 e 2, ad esclusione di quelle circondate da area scoperta, nonchè quelle che abbiano oltre sette caratteristiche fra quelle previste dalla tabella allegata allo stesso decreto Ministeriale.

La misura degli aumenti è ridotta al 10 per cento, quando si tratta di immobili locati per la prima volta posteriormente al 31 dicembre 1945.

Gli aumenti previsti dal presente articolo si applicano anche ai canoni delle sublocazioni prorogate, ma possono essere esclusi o ridotti nella misura, quando il canone già risulti eccessivamente elevato.

Quando il locatore risulti proprietario di un solo appartamento o di due, uno dei quali da lui abitato, e non sia proprietario di altri immobili, il canone può essere aumentato in misura superiore a quella prevista nei commi precedenti, da determinare di accordo fra le parti o, in mancanza, dal pretore ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 della legge 23 maggio 1950, n. 253. Nel determinare l'equa misura dell'aumento, che in ogni caso non potrà annualmente superare il 100 per cento della corrisposta attuale, o escluderlo, il pretore deve particolarmente tenere presenti la entità del canone attualmente pagato in relazione ai canoni corrisposti per altri immobili in condizioni similari, il rapporto comparativo fra la situazione economica del locatore e quella del conduttore ed il profitto che questo ultimo trae dall'immobile locato, subaffittandolo o adibendolo anche ad uso diverso dall'abitazione. Le disposizioni di questo comma non si applicano quando l'appartamento sia stato acquistato a titolo oneroso dopo il 1° marzo 1947.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano a favore del locatore che faccia parte di un nucleo familiare nel quale il coniuge, gli ascendenti o i discendenti seco conviventi siano a loro volta proprietari di altri beni immobili.

Qualora ricorra l'ipotesi del terzo comma dell'art. 12 della legge 23 maggio 1950, n. 253, la misura dell'aumento è ridotta a due terzi di quelle sopra previste per le case di lusso e a metà per le altre case.

Nessun aumento è dovuto quando si tratta di abitazioni di infimo ordine, specialmente se seminterrate, di un solo vano senza accessori, baracche e simili.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1952 i canoni delle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione e non destinati all'esercizio di attività arti-

giane o professionali, prorogate in virtù del presente decreto, sono aumentati nella misura del 25 per cento, computato sull'ammontare del canone corrisposto prima della entrata in vigore del presente decreto.

La misura degli aumenti è ridotta al 10 per cento, quando si tratta di immobili locati per la prima volta posteriormente al 31 dicembre 1945.

Art. 4.

Per quanto non è previsto nei precedenti articoli, continuano ad osservarsi le norme della legge 23 maggio 1950, n. 253.

Art. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1952, i canoni delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, prorogate in virtù della legge 29 maggio 1951, n. 358, sono aumentati nella misura del 50 per cento, computato sull'ammontare del canone corrisposto prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Resta ferma l'efficacia degli aumenti comunque convenuti tra le parti, ammenochè essi siano inferiori al canone che risulterebbe applicando, a quello corrisposto anteriormente alle convenzioni, gli aumenti previsti dai decreti legislativi 6 dicembre 1946, n. 424, e 16 aprile 1948, n. 540, nonchè dalla legge 29 maggio 1951, n. 358, e dal comma precedente. In tal caso il conduttore deve al locatore il canone risultante dalla applicazione delle suddette disposizioni.

Salvo quanto è stabilito nei commi precedenti, continuano ad avere vigore le vigenti disposizioni in materia di locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda.

Art. 6.

Il termine di scadenza del vincolo alberghiero previsto dall'art. 1, comma secondo, del decreto legislativo 19 marzo 1945, n. 117, già prorogato al 31 dicembre 1951 con la legge 29 maggio 1951, n. 358, è ulteriormente prorogato sino alla data di entrata in vigore della nuova legge sulla proroga delle disposizioni relative al vincolo alberghiero, ferme rimanendo le altre disposizioni vigenti sul vincolo alberghiero.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — ZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, *foglio n.* 102. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1951, n. 1357.

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare una donazione.

N. 1357. Decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Padova viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 150.000, disposta in suo favore dal signor Italo Panzoni, con atto pubblico in data 19 luglio 1950, per l'istituzione, con la rendita del capitale donato, di un premio di studio da intitolarsi « Premio di studio Lodovico Panzoni » e da conferirsi, per concorso, ogni cinque anni ad uno studente di nazionalità italiana, iscritto al 4° corso della Facoltà di medicina e chirurgia, di condizioni economiche disagiate.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 47, *foglio n.* 14. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1951, n. 1358.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale di Marsala (Trapani).

N. 1358. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dello Istituto tecnico commerciale di Marsala (Trapani) viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 47, *foglio n.* 7. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1951.

Aumento del contributo statale a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento di Avellino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 4 luglio 1909, n. 875, con il quale si dava facoltà al Comitato forestale di Avellino di promuovere con il concorso del Governo il rimboschimento dei terreni che per la loro natura e situazione influiscono a disordinare il corso delle acque o ad alterare la consistenza del suolo;

Visto che con il detto decreto si stabiliva che lo Stato concorresse per la metà della spesa nei lavori di rimboschimento su indicati e fino alla somma di L. 10.000 annue e che l'altra metà rimanesse a carico della Provincia;

Visto il regio decreto 13 dicembre 1928, n. 3064, col quale il contributo statale, a decorrere dall'esercizio 1928-29, veniva elevato fino a L. 15.000 annue;

Vista la deliberazione 12 dicembre 1949 dell'Amministrazione provinciale di Avellino, con la quale veniva aumentato fino a L. 150.000 il contributo annuo della Provincia medesima per le spese su ricordate;

Visto il decreto interministeriale 16 febbraio 1951, con il quale veniva approvata la predetta deliberazione dal Ministero dell'interno, di concerto con quello del tesoro;

Visto l'art. 75 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il contributo statale, a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Avellino costituito con il regio decreto 4 luglio 1909, n. 875, è aumentato a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52, fino a L. 150.000 (centocinquantamila) annue, con l'impegno da parte dell'Amministrazione provinciale di Avellino di corrispondere al Consorzio di rimboschimento la medesima quota.

Detto contributo, per l'esercizio 1951-52, sarà prelevato sul cap. 65 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dello stesso esercizio, mentre per gli esercizi successivi tale somma sarà prelevata sui capitoli corrispondenti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1951

EINAUDI

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1951
Registro Agricoltura e foreste n. 2, foglio n. 229

(6275)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 12 novembre 1951 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Philip M. Lindsay Vice console di S. U. A. a Napoli.

(6329)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1951, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Scicchitano Felice, residente nel comune di Girifalco, distretto notarile di Catanzaro, dal 1° gennaio 1952;

Berti Romeo, residente nel comune di Forlì, dal 3 gennaio 1952;

Berio Angelo, residente nel comune di Imperia, dal 6 gennaio 1952;

Federici Mario, residente nel comune di La Spezia, dal 16 gennaio 1952;

Castrogiovanni Francesco, residente nel comune di Linguaglossa, distretto notarile di Catania, dal 19 gennaio 1952.

(6382)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 265

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 21 dicembre 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,90	Borsa di Palermo	624,90
» Firenze	624,90	» Roma	624,89
» Genova	624,91	» Torino	624,90
» Milano	624,91	» Trieste	624,91
» Napoli	624,95	» Venezia	624,90

Media dei titoli del 21 dicembre 1951

Rendita 3,50 % 1906	69 —
Id. 3,50 % 1902	66 —
Id. 3 % lordo	62 —
Id. 5 % 1935	96,50
Redimibile 3,50 % 1934	71,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,40
Id. 5 % 1936	92,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	96,50
Id. 5 % 1960	96,425

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 21 dicembre 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,90

Cambi di compensazione vigenti
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Si comunica che, con decreto Ministeriale 4 settembre 1951, il dott. Mario Oppio fu Pietro, notaio residente ed esercente in Cuneo, è stato accreditato per le operazioni di Debito pubblico da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di quella città.

(6383)

Avviso di rettifica

Al secondo comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale 15 dicembre 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 dello stesso giorno, concernente le norme per la emissione dei buoni del Tesoro novennali 5 % 1961, in luogo di « Per le sottoscrizioni effettuate *nel* mese di gennaio 1952..... », leggasi « Per le sottoscrizioni effettuate *dal* mese di gennaio 1952...... ».

(6384)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945 n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935 n. 281;

Visto il decreto 20 settembre 1951, n. 20407.2/11085, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1950,

Vista la nota del Prefetto di Ascoli Piceno, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico provinciale dott. Armando Ciocchi, trasferito ad altra sede nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del medico provinciale dott. Armando Ciocchi è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ascoli Piceno, il medico provinciale dott. Alessandro Borromei

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 30 novembre 1951

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(6217)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945 n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935 n. 281;

Visto il decreto 20 settembre 1951, n. 20407.2/11085, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1950.

Vista la nota del Prefetto di Ascoli Piceno, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico provinciale dott. Armando Ciocchi, trasferito ad altra sede, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta

In sostituzione del medico provinciale dott. Armando Ciocchi è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno, il medico provinciale dott. Alessandro Borromei

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 30 novembre 1951

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(6216)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Brescia, in data 31 dicembre 1950, n. 51009, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia è costituita come appresso:

Presidente:
Tirrito dott. Cristoforo, vice prefetto.

Componenti:
Criscuolo dott. Giovanni, medico provinciale;
Dossena prof. dott. Gaetano, primario ostetrico;
Materzanini dott. Augusto, specialista in ostetricia;
Cominelli Cristina, ostetrica condotta.

Segretario:
Di Milia dott. Ciro.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 30 novembre 1951

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(6230)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per titoli a un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, per la direzione della Stazione sperimentale di praticoltura di Lodi, indetto con decreto Ministeriale 30 dicembre 1950.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1951, registro n. 2, foglio n. 105, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria per la direzione della Stazione sperimentale di praticoltura di Lodi;

Visto l'art. 45 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, concernente la nomina e la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per direttore straordinario nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria;

Visto l'art. 1 del recreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, che tiene ferma la sospensione temporanea delle norme richiedenti il parere dei corpi consultivi tecnici, compreso il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, del quale non è avvenuta finora la ricostituzione;

Ritenuta l'opportunità che il concorso venga espletato sollecitamente e che all'uopo sia provveduto alla nomina della relativa Commissione giudicatrice;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888, che stabilisce i compensi a favore dei componenti e segretari delle Commissioni giudicatrice dei concorsi per l'ammissione di personale nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

E' nominata la seguente Commissione giudicatrice del concorso per titoli, indetto con il decreto Ministeriale 30 dicembre 1950 citato nelle premesse, a un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria per la direzione della Stazione sperimentale di praticoltura di Lodi:

Membri effettivi:

De Cillis prof. Ugo, direttore della Stazione sperimentale di granicoltura di Rieti;

Draghetti prof. Alfonso, direttore della Stazione agraria sperimentale di Modena;

Maymone prof. Bartolo, direttore dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma;

Gasparini prof. Marino, ordinario di agronomia generale e coltivazioni erbacee nell'Università di Firenze;

Mancini prof. Ettore, ordinario di agronomia generale e coltivazioni erbacee nell'Università di Bologna.

Membri supplenti:

Carrante prof. Vincenzo, direttore della Stazione agraria sperimentale di Bari;

Avanzi prof. Enrico, ordinario di agronomia generale e coltivazioni erbacee nell'Università di Pisa.

Ai componenti della Commissione, dato che le disposizioni che regolano il concorso sono in tutto analoghe a quelle per i concorsi a cattedre universitarie, sarà corrisposto il compenso stabilito dall'art. 9 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Ad essi saranno altresì corrisposti, qualora competano, il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 6, secondo comma, di detta legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 novembre 1951

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1951
Registro Agricoltura e foreste n. 12, *foglio n.* 379

(6352)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso a centosessantadue posti di geometra del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicemre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, col quale venne approvato il regolamento per il personale del Genio civile;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il decreto Ministeriale 11 maggio 1950, n. 3826, con il quale è stato bandito un concorso per esami e titoli a centosessantadue posti di geometra aggiunto in prova del Genio civile (gruppo *B*, grado 11°) riservato al personale non di ruolo, in servizio della Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto Ministeriale 18 novembre 1950, n. 5304, col quale il termine per la presentazione delle documentate domande è stato prorogato al 31 dicembre 1950;

Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1951, n. 6682, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1951, al registro n. 9, foglio n. 20, col quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del predetto concorso;

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1951, n. 30183, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1951, registro n. 24, foglio n. 74, con il quale l'ingegnere principale del Genio civile Baratono dott. ing. Eugenio è stato chiamato a far parte della Commissione esaminatrice del citato concorso, in qualità di membro e segretario, in sostituzione dell'ing. principale di sezione del Genio civile Sapienza dott. ing. Giuseppe;

Visto il decreto Ministeriale 17 settembre 1951, n. 33143, con il quale il professore Ripari Napoleone è stato chiamato a far parte della Commissione esaminatrice del concorso in parola, in sostituzione del prof. Serao Vittorio;

Considerato che il prof. Galanti Sante, dell'Istituto tecnico commerciale « Leonardo da Vinci » di Roma, già chiamato a far parte della Commissione esaminatrice del citato concorso, ha declinato l'incarico per inderogabili motivi di servizio e che, pertanto occorre procedere alla sua sostituzione.

Vista la nota n. 17095, in data 6 novembre 1951, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha designato, per tale incarico, il prof. Borgia Oreste, dell'Istituto tecnico commerciale « Leonardo da Vinci » di Roma;

Decreta:

Il prof. Borgia Oreste è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso a centosessantadue posti di geometra del Genio civile, in sostituzione del prof. Galanti Sante.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 novembre 1951

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1951
Registro Lavori pubblici n. 33, *foglio n.* 230

(6351)

PREFETTURA DI IMPERIA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il precedente decreto in data 10 settembre 1951, numero 22514, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia, bandito il 1° febbraio 1950;

Visti i propri decreti n. 22515 in data 10 settembre 1951, n 25589 in data 12 ottobre 1951, n. 27371 in data 31 ottobre 1951, n. 27622 in data 5 novembre 1951, n. 29230 in data 21 novembre 1951, con i quali, rispettivamente, in base alla graduatoria del concorso sopradetto, venivano nominati i vincitori delle singole condotte e veniva provveduto alla variazione per l'assegnazione delle sedi dei candidati vincitori delle singole condotte poste a concorso;

Considerato che il dott. Pierino Borgogno, assegnato alla condotta di Triera, ha rinunciato alla nomina per la condotta suddetta;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Al sanitario dott. Pietro Biannucci, compreso nella graduatoria degli idonei nel concorso di cui alle premesse, è assegnata la condotta medica del comune di Triora.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Imperia, addì 11 dicembre 1951

Il prefetto: VILLA SANTA

(6378)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.